



CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE

DI

BOLZANO



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017-2019**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLZANO

IN DATA 12.01.2017

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DELLA DELIBERA ANAC N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016



Sommaro

1. Considerazioni preliminari.....	3
1.1. Il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 (la sua <i>mission</i> di prevenzione dell'illegalità) e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A." assunto dalla Legge 190.....	3
1.2. Ambito soggettivo di applicazione della Legge 190/2012: la sua applicazione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali.....	5
2. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel CND di Bolzano.....	5
2.1. Il CND di Bolzano: la sua struttura.....	5
2.2. Il CND di Bolzano: le sue competenze.....	6
2.3. Ente di diritto privato in controllo.....	6
2.4. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPC.....	7
2.5. Finalità e destinatari del PTPC.....	10
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND di Bolzano.....	11
4. Le c.d. "misure generali" di prevenzione della corruzione.....	12
4.1. Codice di comportamento.....	13
4.2. Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (<i>whistleblower</i>).....	13
4.3. L'astensione in caso di conflitto di interesse.....	14
4.4. La rotazione del personale e dei componenti del Consiglio.....	15
4.5. Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio.....	15
4.6. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti.....	16
4.7. <i>Pantouflage/Revolving doors</i> : disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001).....	17
4.8. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti.....	17
4.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni.....	18
4.10. La formazione.....	18
5. Obblighi di informazione.....	19
6. Attuazione della trasparenza.....	19
6.1. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione.....	20
6.2. Compiti del Consiglio.....	21
6.3. Processo di attuazione della trasparenza.....	21
6.4. La sezione "Amministrazione trasparente".....	22
6.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione.....	22
6.6. Categorie dei dati da pubblicare, soggetti responsabili e termini della trasmissione.....	22
6.7. Accesso civico.....	22
7. Modalità di aggiornamento del PTPC.....	23
8. Allegati al PTPC.....	23

1. Considerazioni preliminari

1.1. Il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 (la sua *mission* di prevenzione dell'illegalità) e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A." assunto dalla Legge 190

Con la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La Legge 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle P.A. centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La *mission* della Legge 190 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata azione amministrativa. La Legge 190, cioè, rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scevro dall'inquinamento da parte di interessi privati. È la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il *fil rouge*, il minimo comune denominatore, sotteso alla Legge 190 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella Legge 190/2012, sono stati adottati, infatti, i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla Legge 190 e precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) è alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.^(*)

^(*)I reati dai quali è possibile evincere la nozione (penalistica) di corruzione, assunta nell'ordinamento italiano, sono: peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio, omissione (art. 328 c.p.); traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 -bis c.p.). Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

In questi quattro anni dall'entrata in vigore della L. 190, il concetto di "corruzione nella P.A.", nelle elaborazioni definitive datene prima dal DFP (Dipartimento Funzione Pubblica) e poi dall'Anac, ha subito un progressivo ampliamento. Nel PNA 2013, infatti, si affermava che esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; e si precisava che le situazioni rilevanti, però, sono più ampie della fattispecie penalistica (che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p.), e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A./ente pubblico (disciplinati nel Titolo II, Capo I, del c.p.), ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Si è poi successivamente specificato che vi rientrano quindi anche situazioni di "*maladministration*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In conclusione, va sottolineato che dalle disposizioni legislative e dai PNA si evince una **nozione estesa di "corruzione nella pubblica amministrazione/ente", che va identificato con qualsiasi atto o comportamento (attivo o omissivo) contrario al principio di imparzialità nello svolgimento di attività di pubblico interesse – qual è quella svolta da un Consiglio notarile distrettuale –, fino a comprendere anche forme di *maladministration***, termine che stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza, sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un malfunzionamento.

La Legge 190/2012 impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla "corruzione"/*maladministration* in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il PTPC rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e consiste in una pianificazione di attività, cioè di misure di prevenzione del rischio operativo di *maladministration* dei processi organizzativi dell'ente, misure di natura prevalentemente organizzativa. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno di *maladministration* (è l'analisi del rischio operativo). Tale funzione programmatica del PTPC ha assunto un valore ancora più incisivo a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, dovendo esso necessariamente prevedere gli obiettivi strategici sia di trasparenza che degli altri strumenti di prevenzione della *maladministration*, che vanno fissati dall'organo di indirizzo (che nel caso del CND di Bolzano è il Consiglio): l'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, oggi, il più diretto e coinvolgimento (e responsabilità) del Consiglio in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione.

Basandosi sull'analisi dei processi organizzativi di competenza dell'ente – analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione anche alla maggiore o minore discrezionalità del processo o fase – il PTPC pianifica misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio.

Negli aggiornamenti quantomeno annuali al PTPC, fondamentale diviene, poi, l'accertamento/monitoraggio circa l'applicazione della misura e, soprattutto, circa l'efficacia della misura scelta, e da quest'ultima analisi discende l'eventuale aggiustamento/implementazione del piano.

Il PTPC contiene:

- l'individuazione dei processi (o loro fasi) a rischio corruttivo;

- l'individuazione per ogni processo degli interventi per ridurre i rischi (le c.d. misure di prevenzione specifiche);
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione;
- l'individuazione delle misure di trasparenza;
- la definizione delle misure per l'aggiornamento e il monitoraggio del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure generali (di carattere trasversale) previste dalla Legge 190/2012 e dai suoi decreti attuativi.

Il soggetto deputato alla predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1.2. Ambito soggettivo di applicazione della Legge 190/2012: la sua applicazione agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali

Il D.Lgs. 97/2016 ha posto fine all'incertezza circa l'applicabilità della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione agli ordini professionali.

Già prima dell'emanazione del citato decreto, il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano, nel prendere atto dell'orientamento espresso dall'ANAC nei suoi atti, aveva proceduto, con delibera del 10.12.2015, alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia e, nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, aveva adottato con delibera del 28.01.2016 un proprio PTPC per il triennio 2016-2018.

Ora, secondo quanto espressamente disposto dal D.Lgs. 97/2016, agli ordini professionali – e dunque ai Consigli Notarili Distrettuali – si applica la disciplina prevista dalla Legge 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. Con particolare riguardo alla trasparenza, il nuovo art. 2-bis, secondo comma, del D.Lgs. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, "in quanto compatibile".

2. La pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione nel CND di Bolzano

2.1. Il CND di Bolzano: la sua struttura

La struttura territoriale nazionale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile, che opera in autonomia.

Il CND di Bolzano è composto da 9 notai, eletti dai notai esercenti nel Distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'attuale assetto organizzativo prevede le seguenti strutture:

- A) CONSIGLIO (composto da 9 notai)
- B) SEGRETERIA (una sola dipendente che lavora part-time al 37,50%)

Va segnalato che nel CND di Bolzano non vi sono dirigenti e, date le dimensioni dello stesso, non si prevede la nomina di referenti. Resta inteso che gli obblighi previsti dalla legge a carico di dirigenti fanno capo a tutti i componenti del CND e all'unica dipendente.

2.2. Il CND di Bolzano: le sue competenze

Il CND svolge le seguenti attività istituzionali in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme di settore vigenti:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, se richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;
- vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato (CNN) secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della Legge 3 agosto 1949 n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal CNN ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il CND del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare avanti alla Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), ai sensi dell'art. 153 della Legge 89/1913, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. Nella circoscrizione territoriale del Triveneto è istituita una Co.Re.Di. con sede presso il Consiglio notarile distrettuale di Venezia, la quale è competente per i territori delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Inoltre, il CND svolge una serie di attività di supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

2.3. Ente di diritto privato in controllo

Al CND di Bolzano spetta la nomina di due rappresentanti in seno al *Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie* (in breve *Comitato Triveneto*), ente di diritto privato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato "si propone di rafforzare l'organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l'efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato" (art. 2 dello Statuto).

Al *Comitato Triveneto* non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013, in quanto ente di diritto privato con bilancio non superiore a cinquecentomila euro. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il

CND di Bolzano è comunque tenuto a pubblicare i seguenti dati relativi al *Comitato Triveneto*: denominazione, misura della partecipazione del CND, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del CND, numero dei rappresentanti del CND negli organi di governo del Comitato, eventuale trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore del Comitato e relativo trattamento economico complessivo.

2.4. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPC

La Legge 190/2012 prevede la pianificazione di misure generali (cioè quelle che il PNA 2013 definiva "obbligatorie" in quanto fissate per la legge e dal PNA) e specifiche di prevenzione della *maladministration*, previa analisi e mappatura dei processi a rischio. L'aggiornamento 2015 al PNA 2013 (Determina n. 12/2015) invita i destinatari della legge ad individuare ulteriori aree a rischio rispetto a quelle elencate nell'allegato 2 del PNA 2013, che risultino tipiche di ciascuna amministrazione e/o soggetto tenuto agli adempimenti in parola: il CND ha, così, proceduto nella mappatura dei processi, tenendo conto delle indicazioni ivi recate e ha analizzato e, perciò, mappato ulteriori aree esposte e, per ogni segmento procedimentale mappato, ha previsto una specifica misura di prevenzione sulla base della diagnosi di essa e della incidenza prognostica sull'andamento della attività del CND.

Secondo l'ANAC, per poter utilmente definire tali misure, è indispensabile preventivamente analizzare l'organizzazione dell'ente (ciò che è stato fatto sub 2.1) e definire i processi, appunto, che ne caratterizzano il funzionamento, nonché individuare i possibili rischi operativi di *maladministration*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Per *processo* si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'ente (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Al fine di adottare una razionale pianificazione di prevenzione della *maladministration* è necessario, dunque, procedere, come accennato sopra e in linea con le disposizioni citate, innanzitutto, a una **adeguata mappatura dei processi**. Tale mappatura consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Per effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPCT si avvale della collaborazione dell'intero Consiglio e della dipendente del CND, secondo l'insegnamento recato dall'ANAC nella Determinazione n. 12/2015. Ciò, anche secondo quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente PTPC.

I processi del CND sono distinti in due macro-aree di attività:

- *istituzionali*: sono quelle dettagliate nell'allegato "A", lettera C);
- *strumentali*: sono quelle dettagliate nell'allegato "A", lettere A), B) e D).

La mappatura dei processi del CND è stata effettuata nel quadro della predisposizione del PTPC relativo al triennio 2016-2018, adottato con delibera del Consiglio del 28.01.2016. Come spiegato in tale Piano, per l'attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti, a partire dal 10.12.2015, tutti i componenti del Consiglio attraverso la predisposizione, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione nei giorni successivi alla seduta del 10.12.2015, di una tabella elettronica, condivisa tramite *cloud* e via e-mail e quindi via via implementata con l'apporto di tutti i componenti del CND e della Segreteria.

Successivamente all'adozione del PTPC 2016-2018 non sono emersi processi che non siano stati oggetto di mappatura. Anche per la redazione del presente PTPC, pertanto, si è fatto riferimento ai risultati ottenuti con l'attività di mappatura dei processi testé ricordata (fatta eccezione per un processo in tema di crediti

formativi, che prima era considerato unitamente ad altro processo, ma che ora si è ritenuto più corretto distinguere).

Alla mappatura dei processi consegue l'**identificazione dei rischi**, che consiste nella ricerca, l'individuazione e la descrizione dei rischi operativi. Per *rischio* si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per *evento* si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

L'attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo (o eventualmente sua fase) siano fatti emergere i possibili rischi operativi di *maladministration*. Questi emergono considerando – come è stato fatto - il contesto *esterno* (cioè i rapporti fra il CND e PP.AA. come, ad es., il Tavolare, il Catasto, il Tribunale, o altri enti, come, ad es., CasaClima, oppure associazioni di categoria anche locali, come, ad es., il Centro tutela consumatori e utenti) e *interno* all'ente (cioè considerando, ad es., eventuali precedenti procedure disciplinari o giudiziarie – peraltro assenti nella realtà del CND di Bolzano, come evidenziato nelle schede dell'allegato “B”). L'analisi del rischio include la valutazione della *probabilità* che il rischio si realizzi e dell'*impatto* (ossia delle conseguenze) che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello numerico del rischio, che ne definisce la “pericolosità” per l'ente. Per la valutazione del rischio si è utilizzata la procedura di calcolo proposta nell'Allegato 5 del PNA.

Per l'identificazione e la ponderazione dei rischi si sono prese a riferimento le schede di rilevazione allegate al PTPC 2016-2018.

Anche questa fase (di identificazione dei rischi) – che è di fondamentale importanza ai fini poi dell'individuazione della più consona misura di prevenzione *specificata* – è stata condotta col metodo condiviso. Precisamente, le schede per il calcolo del livello del rischio contenute nell'allegato “B” (che costituisce anch'esso parte integrante del presente Piano), sono state predisposte dal RPCT, ma successivamente condivise con tutti i membri del Consiglio e con la segretaria, che hanno quindi avuto modo di collaborare alla compilazione definitiva. Trattasi, precisamente, di tante schede di rilevazione dell'evento/i rischioso/i e di calcolo del livello di rischio quanti sono i processi censiti, riunite in un unico file, collegato poi ad un'unica tabella – quella dell'allegato “A” – riassuntiva delle varie misure per la riduzione dei rischi, individuate per i vari processi. L'analisi dei rischi consente di ottenere una classificazione degli stessi secondo un livello di rischio più o meno elevato, in base al quale stabilire una priorità di intervento/*trattamento* dei rischi medesimi, attraverso l'associazione al singolo processo di specifiche misure (i processi più ad alto rischio debbono essere presidiati più di altri mediante l'implementazione di misure di prevenzione *specifiche*; cioè, in altri termini, il livello numerico del rischio definisce la priorità di intervento), oltre che delle misure generali previste per legge.

All'attività di identificazione del rischio fa, quindi, seguito il **trattamento del rischio**, espressione che comprende l'insieme delle attività coordinate per ridurre le *probabilità* che un dato rischio si verifichi e il grado di *impatto* che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente; fra queste attività, *in primis*, l'individuazione della più idonea misura *specificata* per la riduzione/eliminazione del rischio (trattasi, appunto, di una misura specifica – proposta dal RPCT e poi valutata e approvata collegialmente dal Consiglio – specifica in quanto individuata in relazione alle caratteristiche del singolo processo trattato). I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”.

Il prodotto finale del lavoro di mappatura delle attività, di identificazione e determinazione del livello del rischio e di trattamento del rischio (con l'individuazione delle misure di prevenzione) – condotto per ciascuno dei processi rientranti nelle “macro aree” di attività (istituzionali e strumentali) – [compiuto fondamentalmente fra dicembre 2015 e gennaio 2016 e corretto in piccola parte nel gennaio 2017] e del lavoro di monitoraggio dell'applicazione delle misure individuate nel PTPC 2016-2018 [compiuto fra

dicembre 2016 e gennaio 2017] è riassunto nei fondamentali allegati "A" e "B", ed è stato proposto via email dal RPCT al Consiglio e alla Segretaria in data 04.01.2017, accompagnato da spiegazioni degli aggiornamenti fatti, e quindi approvato nella seduta del Consiglio del 12.01.2017. Quanto alla valutazione circa l'efficacia delle misure, la si rinvia a successivi aggiornamenti del PTPC, al fine di avere un arco temporale sufficiente per poter valutare la concreta operatività, bontà e qualità delle misure adottate.

Vi sono macro attività presunte a rischio dalla legge (art. 1, comma 16, Legge 190/2012), che sono analizzate nell'Allegato 2 del PNA del 2013, cui vanno aggiunte quelle individuate nell'aggiornamento al PNA del 2015 e nel PNA 2016, e le ulteriori individuate da ciascun ente in base alle proprie specificità.

In particolare, il PNA 2016 ha individuato, in apposito paragrafo, tre aree di rischio specifiche per gli ordini e collegi professionali, delle quali si è tenuto conto nell'attività di mappatura e individuazione delle misure di prevenzione (come già era stato fatto nel PTPC 2016-2018).

1. *Formazione professionale continua.* Per il CND quest'area risulta a rischio particolarmente basso. Infatti, la formazione professionale è realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato mediante la Fondazione Italiana del Notariato. È a tali enti che spettano l'esame e la valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli iscritti, nonché la vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione.

I compiti attribuiti ai Consigli notarili distrettuali dal Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2013, consistono in attività meramente operative e non discrezionali, come la registrazione dei crediti formativi nella banca dati e la verifica dei casi di dispensa dall'obbligo di formazione permanente, sulla base di criteri oggettivi e codificati dal citato Regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi di formazione sul territorio, si dà atto che dal 2016 è attiva a Bolzano l'associazione culturale *Studiorum*, la quale promuove eventi di formazione specificamente dedicati ad argomenti di interesse notarile, riconosciuti dalla Fondazione Italiana del Notariato come idonei all'attribuzione di crediti formativi professionali. Pertanto, considerato che l'offerta formativa notarile nel proprio Distretto appare adeguata sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo, il CND di Bolzano non ha necessità di farsi promotore di ulteriori eventi formativi.

2. *Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.* Nella seduta del 9 giugno 2016 il CND di Bolzano ha approvato un proprio "Regolamento per il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi", adottato quale misura di prevenzione del rischio sulla base del PTPC 2016-2018, misura che appare idonea a ridurre adeguatamente la possibilità di eventi rischiosi.
3. *Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.* Non è previsto da alcuna norma che il CND di Bolzano possa venire interpellato per la nomina, a qualunque titolo, di notai ai quali conferire incarichi.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel PTPC risultano le seguenti "aree":

- aree generali (indicate dall'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012 e dall'aggiornamento 2015 al PNA 2013): concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; contratti pubblici; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche e ispezioni [v. allegato "A", lettere A) e B)]; il presente PTPC non considera né le attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, né quelle di autorizzazione o concessione, in quanto non rientrano nelle competenze del CND di Bolzano;
- aree ulteriori: altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo [v. allegato "A", lettere C) e D)].

La proposta del presente PTPC, elaborata dal RPCT, è stata trasmessa e spiegata via e-mail il 04.01.2017 a tutti i componenti del Consiglio e alla dipendente del CND, che hanno quindi avuto modo di esaminarla nei

giorni successivi e di formulare le loro osservazioni. Ciò in ossequio al metodo della compartecipazione e della condivisione che è stato seguito, sin dall'inizio, in ogni attività finalizzata al rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

Il presente PTPC è stato infine approvato dal Consiglio nella seduta del 12.01.2017. Esso ha validità triennale (2017-2019) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del CND di Bolzano. La data di pubblicazione verrà comprovata tramite la piattaforma Hashbot (www.hashbot.com), che consentirà, fra l'altro, di accertare la presenza sul sito del CND del documento PDF contenente il testo del presente PTPC a partire dalla predetta data.

Essendo un documento programmatico, per sua natura dinamico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il PTPC sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il prossimo aggiornamento annuale è fissato per il 31.01.2018, ma il Consiglio si riserva di approvare un aggiornamento infra-annuale, laddove si evincesse la poca adeguatezza dello stesso alla realtà del CND di Bolzano, in particolare scaturita dall'attività di reportistica, e se ne valutasse l'urgenza tale da non consentire l'attesa dell'aggiornamento del 31.01.2018.

2.5. Finalità e destinatari del PTPC

Il PTPC è finalizzato, tra l'altro, a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e può produrre conseguenze penali e disciplinari a carico dell'autore;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

Destinatari del PTPC sono:

- i componenti del CND;
- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

Il RPCT propone al Consiglio l'aggiornamento del PTPC (annuale ovvero infrannuale in caso di urgenza), sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la PA o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni/competenze, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;

- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPC.

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 16 del D.P.R. 62/2013.

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri, il RPCT comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare; l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge 190/2012, e il RPCT propone al Consiglio i provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.

Le eventuali responsabilità previste dalla Legge 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinnanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC (art. 15 del D.Lgs. 39/2013). Devono inoltre essere segnalate all'ANAC eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, comma 7, della Legge 190/2012).

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND di Bolzano

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 97/2016 ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza. Di norma, l'organo di indirizzo individua il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio o, in mancanza di dirigenti, tra il personale di profilo non dirigenziale in possesso di idonee competenze.

Considerato che il CND di Bolzano non dispone di personale con profilo dirigenziale e che l'unico dipendente di profilo non dirigenziale è privo di idonee competenze in materia, il Consiglio nomina RPCT uno dei propri componenti privo di deleghe gestionali.

Con delibera del 17.11.2016, il CND di Bolzano ha proceduto alla nomina del RPCT nella persona del consigliere Marco Murara (a suo tempo già nominato Responsabile della prevenzione della corruzione con delibera del 10.12.2015).

Ai sensi della Legge 190/2012, il RPCT predisporre il PTPC e lo propone per l'approvazione del Consiglio, ne verifica l'efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, e comunque ne propone l'aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il RPCT svolge inoltre un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CND di Bolzano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. Egli riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.

Il RPCT si relaziona con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), al fine di rendere coordinata e omogenea l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

Tutti i componenti del Consiglio e i dipendenti del CND sono tenuti a partecipare a percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), della Legge 190/2012).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT presenta e trasmette al Consiglio una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, della Legge 190/2012) e la pubblica sul sito internet del CND (www.notai.bz.it).

4. Le c.d. “misure generali” di prevenzione della corruzione

Costituiscono misure di prevenzione della corruzione “generalì”, obbligatorie poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016);
- l'adozione di un codice di comportamento settoriale;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
- la rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile;
- la prevenzione dei casi di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell'ANAC;
- la disciplina dello svolgimento, ove previsto, di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti;
- la disciplina dello svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001;
- l'astensione in caso di conflitto di interesse;
- l'adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- l'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni;
- la verifica dei rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti;
- la formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità.

4.1. Codice di comportamento

Il CND di Bolzano, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 62/2013, ha adottato un proprio “Codice di comportamento”, approvato con delibera del 28.01.2016, il cui testo è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del CND (www.notai.bz.it).

Nel PNA 2016 l'ANAC si è riservata, in relazione al contenuto dei codici di comportamento settoriali, l'adozione di linee guida per tipologia di enti. Entro sei mesi dall'emanazione delle linee guida per gli ordini professionali, il CND di Bolzano procederà all'adeguamento del proprio codice di comportamento.

In vista di tale adeguamento e soprattutto allo scopo di redigere un il codice di comportamento settoriale (ossia tagliato sulle caratteristiche operative del CND di Bolzano), nel corso del 2017 verrà fatta una ricognizione delle misure di prevenzione specifiche, già individuate fino a oggi, che consistono in regole di condotta durature nel tempo e che possono pertanto essere trasfuse nel codice di comportamento.

4.2. Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (*whistleblower*)

Ferma restando la competenza del Consiglio (prevista dalla Legge Notarile) a ricevere segnalazioni di illeciti compiuti dai notai, ai fini dell'emersione di illeciti riguardanti l'ente CND, i componenti del Consiglio, i dipendenti del CND e tutti coloro che hanno avuto rapporti con il CND possono inoltrare segnalazioni:

- alla casella e-mail rpc.notai.bz@notaiomurara.it

oppure direttamente

- al Consiglio in busta chiusa con l'indicazione “Riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

La segnalazione deve riportare le generalità del segnalante e le indicazioni richieste nell'apposito modulo reso disponibile sul sito internet del CND, sezione “Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione – Segnalazione illeciti” (<http://notai.bz.it/amm-trasparente/modulo-per-la-segnalazione-di-illeciti/>). Il Consiglio, riformando il precedente PTPC, nell'approvare il presente PTPC ha deliberato che le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione.

Il RPCT prende in considerazione le segnalazioni, se presentano elementi tali da consentire l'avvio della fase istruttoria/indagine.

Il RPCT svolge la relativa indagine in assoluta riservatezza e nella tutela dell'anonimato del segnalante. Qualora egli però giudicasse necessario chiedere la collaborazione di altri soggetti del CND, questi ultimi sono tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza e tutela dell'anonimato, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed eventualmente anche civile e penale.

La tutela dell'anonimato è soggetta ai seguenti limiti: nell'ambito dell'eventuale procedimento instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la contestazione sia fondata, invece, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso ai documenti, previsto dagli artt. 22 ss. della Legge 241/1990.

È fatta salva la perseguibilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Oltre che al RPCT del CND con le modalità di cui sopra, la segnalazione può essere inoltrata all'autorità giudiziaria e/o all'ANAC.

Una particolare tutela contro forme di ritorsione da parte di colleghi o superiori è accordata al soggetto interno (componente del Consiglio o dipendente del CND) segnalante (*whistleblower*). Al riguardo l'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*): il RPCT accerta che il soggetto interno del CND che segnala illeciti (non rimanendo anonimo) non subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulla partecipazione al Consiglio ovvero sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla denuncia. Il componente/dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT.

Il CND si riserva di predisporre un'apposita procedura per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, a mezzo di opportune iniziative e accorgimenti tecnici, affinché siano assicurati la tutela all'anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*.

Quanto sopra è previsto dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 e in attuazione dello stesso. Per ulteriori informazioni si rinvia alla delibera ANAC n. 6/2015.

4.3. L'astensione in caso di conflitto di interesse

L'obiettivo di scongiurare qualunque forma di conflitto di interesse, ancorché potenziale, è centrale nella normativa di prevenzione della *maladministration*, tanto da costituire il *fil rouge* di tutte o quasi le misure di prevenzione, quantomeno generali.

La nozione di conflitto di interesse va desunta dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013: "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza*". Come specificato più sotto, sull'astensione decide il Consiglio.

Si può configurare un'incompatibilità rispetto:

A) all'ufficio che si ricopre

Esempi al riguardo sono la partecipazione ad associazioni e organizzazioni e gli interessi finanziari di cui all'art. 5 e 6 del codice di comportamento o, per i soli dipendenti, l'essere collaboratori di uno studio notarile.

I componenti e i dipendenti del CND, rispettivamente all'atto della nomina o dell'assunzione, nonché i terzi (per via dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice di comportamento anche a soggetti esterni) che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano (es. consulenti e collaboratori) al momento della stipula del contratto, sottoscrivono una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND.

B) alla singola pratica, in relazione alla quale si bisogna distinguere fra due ipotesi:

B1) l'ipotesi in cui il soggetto non abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale;

B2) l'ipotesi in cui il soggetto abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale, rispetto alla quale il nuovo art. 6 bis della Legge 241/1990, stabilisce che *“il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

In entrambe le ipotesi sub B1) e B2) la regola di condotta è la seguente: segnalazione scritta al Consiglio e astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio.

La violazione del dovere di segnalazione scritta al Consiglio dà luogo a responsabilità disciplinare. La violazione dell'obbligo di astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio nell'ipotesi sub B1) è fonte di responsabilità disciplinare, mentre nell'ipotesi sub B2), dato l'esercizio del potere decisionale, può dar luogo a vizio di legittimità dell'atto assunto con la partecipazione del soggetto che avrebbe dovuto astenersi.

Conformemente quindi a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, e come specificato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), dal PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano, i componenti e i dipendenti del CND, nello svolgimento delle attività istituzionali, e, per via dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice di comportamento, anche i soggetti esterni (che operano in nome e per conto del CND di Bolzano o che prestano attività di consulenza o collaborazione), che ritengano di trovarsi in una delle condizioni idonee a configurare un conflitto di interesse, anche solo potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio, secondo il modello che il RPCT metterà a disposizione nel sito istituzionale del CND, sezione *“Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione”* entro il 30 aprile 2017. Il Consiglio risponderà per iscritto sollevando il componente/dipendente dall'incarico, limitatamente all'attività in conflitto, o motivando espressamente le ragioni che ne consentono comunque l'espletamento.

4.4. La rotazione del personale e dei componenti del Consiglio

Con riferimento al personale, allo stato attuale non è realizzabile la rotazione per il fatto che c'è un'unica dipendente.

Quanto ai componenti del Consiglio, la rotazione viene attuata ai sensi dell'art. 88 della Legge Notarile, secondo il quale *“i membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti”* e *“sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina”*.

Anche in considerazione del fatto che la rieleggibilità di cui sopra è senza limite di mandati, nel processo di gestione del rischio è stato adottato – quale misura alternativa alla rotazione laddove la Legge Notarile attribuisce il potere decisionale (discrezionale o vincolato) a un organo monocratico (presidente o tesoriere) – il controllo successivo da parte dell'organo collegiale (Consiglio).

4.5. Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013.

AL CND si applicano altresì i seguenti atti dell'ANAC:

1. delibera n. 1 del 9 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali (delibera integralmente sostituita dalla delibera n. 8/2015).

2. delibera n. 8 del 21 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali.

Del D.Lgs. 39/2013 al CND si applicano segnatamente gli articoli 3, 4, 7, 9 e 11.

Ai sensi della Legge Notarile, i membri del Consiglio sono eletti fra i notai esercenti nel distretto, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete durante l'assemblea del collegio.

Nella convocazione dell'assemblea del collegio chiamata a eleggere membri del Consiglio, il Presidente avrà cura di informare i notai del collegio circa l'obbligo, a carico degli eletti, di presentare la dichiarazione di cui sotto e inviterà pertanto chi voglia candidarsi all'elezione nel Consiglio a prendere conoscenza di tale dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta e consegnata al RPCT in caso di avvenuta elezione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, e 20 del D.Lgs. 39/2013 e della delibera ANAC n. 833/2016:

- prima dell'accettazione della nomina per elezione a componente del Consiglio, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (e incompatibilità ab origine) di cui allo stesso decreto; tale dichiarazione è condizione di efficacia della nomina, è resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (sulla base di un modello predisposto dal RPCT) e dev'essere completa anche delle informazioni in merito a ogni carica e/o incarico in atto o avuti negli ultimi due anni; nella prima seduta successiva, il Consiglio, acquisita tale dichiarazione e compiuti gli opportuni accertamenti, confermerà l'efficacia della nomina;
- il componente del Consiglio presenta annualmente, entro il 28 febbraio, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito internet del CND, sezione "Amministrazione trasparente / Organi di indirizzo politico-amministrativo";
- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Consiglio, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Se nel corso dell'incarico sopraggiunge una causa di inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. 39/2013, il componente del CND è obbligato a darne comunicazione scritta al Consiglio, tempestivamente e comunque entro 10 giorni.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 e della delibera ANAC n. 833/2016, il RPCT vigila sul rispetto della normativa sopra richiamata e contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

4.6. Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti

I componenti del Consiglio, in quanto notai, sono già soggetti alle incompatibilità di cui all'art. 2 della Legge Notarile:

"L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura”.

Per quanto riguarda i dipendenti, viene stabilita la necessità della previa autorizzazione da parte del Consiglio circa lo svolgimento di attività retribuite extra-servizio. In ogni caso, il personale dipendente non può svolgere altra attività lavorativa che possa integrare un conflitto di interesse (ad esempio collaborazione con uno studio notarile o fattispecie di cui all'art. 4, comma 6, del D.P.R. 62/2013) o che possa comportare una violazione dei limiti di orario lavorativo previsti dalla legge.

4.7. Pantouflage/Revolving doors: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)

L'ambito della norma è riferito ai componenti/dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND di Bolzano con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, i componenti/dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione della carica ovvero del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del CND svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con (tutte) le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto, si prevede che:

- a) quanto ai dipendenti, i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati;
- b) quanto ai componenti, gli stessi, contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 4.4 (assenza di cause di inconferibilità), dovranno sottoscrivere l'impegno a rispettare i divieti sopra richiamati;
- c) quanto ai terzi che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano, gli stessi sono tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex componenti/dipendenti cessati dal rapporto con il CND, che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti del soggetto per il quale prestano la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

4.8. Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti

Il CND di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i componenti/dipendenti del CND.

A tal fine, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, si adottano le seguenti misure di prevenzione specifica:

1. nelle gare per affidamenti superiori a 2.000 euro, verbalizzare nell'ambito della prima seduta la dichiarazione dei componenti delle commissioni di gara circa l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa (il verbale va sottoscritto da tutti i componenti la commissione);

2. imporre la sottoscrizione di un "patto di integrità" ai soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti *recta via*, per importi superiori a 2.000 euro, che li obbliga – pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno – al rispetto: a) della normativa sulla prevenzione della corruzione; b) dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPC; c) di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano (rispetto al quale si richiama l'attenzione circa l'obbligo di segnalazione di un conflitto di interesse).

4.9. L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni

Ai componenti e ai dipendenti del CND si applica, in quanto compatibile, l'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012, che stabilisce che a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La disposizione di cui sopra integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ai fini dell'applicazione di questa norma:

- i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere l'espressa dichiarazione da parte del dipendente circa l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- il componente/dipendente del CND che venga condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A., è obbligato a dare comunicazione scritta al Consiglio entro 10 giorni.

4.10. La formazione

Il RPCT del CND pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per i componenti/dipendenti impiegati nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio" (è la c.d. formazione specifica), mentre tutti i componenti/dipendenti saranno, comunque, coinvolti in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole scritte nel Codice di comportamento approvato dal CND (è la c.d. formazione generica).

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici, della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà prescindere dalla piena conoscenza da parte dei componenti/dipendenti del CND delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPC e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la massima divulgazione dei predetti

documenti al componenti/dipendenti, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPC e del Codice di comportamento, le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento e della disponibilità on-line del PTPC;
- per i componenti/dipendenti già in servizio, il PTPC verrà loro notificato tramite posta elettronica dopo ogni aggiornamento;
- per i componenti/dipendenti destinati ad operare o operanti nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati, magari da svolgersi in collaborazione con altri CND.

Inoltre, si prevede che almeno una volta all'anno verrà organizzato un momento formativo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di giurisprudenza della Co.Re.Di. Nel corso dell'anno 2016 sono stati svolti due incontri di questo tipo nei giorni 18 febbraio e 12 maggio.

Nel corso dell'anno 2016 sono stati inoltre tenuti, nei giorni 10 marzo e 8 settembre, due incontri di formazione e aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai quali hanno partecipato il RPC, il RT e l'unica dipendente del CND.

5. Obblighi di informazione

La Legge 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera c), impone al personale addetto alle attività a rischio corruzione uno specifico obbligo di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

Poiché – come sopra segnalato – nel CND di Bolzano non vi sono né dirigenti né referenti (date le limitate dimensioni dello stesso), gli obblighi di informazione previsti dalla legge fanno capo a tutti i componenti del Consiglio e all'unica dipendente del CND.

I componenti/dipendenti del CND, quindi:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- forniscono le informazioni richieste dal RPCT e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio di corruzione;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

6. Attuazione della trasparenza

L'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, definisce, in via generale, la trasparenza *“come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Ancora, *“la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di*

garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Attraverso l’attuazione della trasparenza, il CND di Bolzano intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità da parte degli operatori interni e consentire a tutti gli *stakeholders* di verificare che i fini istituzionali dell’ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa, attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

Secondo il PNA 2016, la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza costituisce un “contenuto indefettibile del PTPC”. Per effetto della nuova disciplina in materia, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è oggetto di un separato atto, ma è parte integrante del PTPC come “apposita sezione”.

In occasione del presente aggiornamento, si è provveduto a completare la tabella con le categorie dei dati da pubblicare inserendo due ulteriori colonne:

- chi è responsabile della trasmissione (a seconda dei casi: RPCT, singoli componenti del Consiglio, segretaria);
- entro quale termine va fatta la trasmissione (necessariamente precedente rispetto al termine previsto dalla legge per la pubblicazione).

Per tutte le categorie dei dati da pubblicare viene individuato un unico soggetto responsabile della pubblicazione nel sito internet del CND, ossia il Responsabile della pubblicazione (RP), come sotto individuato.

Ai seguito della novella introdotta dal D.Lgs. 97/2016, il CND di Bolzano non è più tenuto all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, in quanto la legge non prevede alcun compenso per l’incarico di membro del Consiglio. Preso atto di ciò, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il Consiglio, con delibera del 12.01.2017, ha stabilito come obiettivo strategico di trasparenza che entro il 31 marzo di ogni anno vengano pubblicati i dati (privi di dati personali, in quanto non oggetto di pubblicazione obbligatoria) riguardanti i rimborsi spese versati a favore dei componenti del Consiglio per lo svolgimento delle attività istituzionali. A tal fine, entro il 28 febbraio la segretaria trasmette tali dati al RP.

Secondo quanto precisato nel PNA 2016, l’ANAC adotterà specifiche Linee guida volte a fornire chiarimenti in ordine al criterio della “compatibilità” e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Non appena tali Linee guida saranno state emanate, si provvederà quindi con sollecitudine agli eventuali adeguamenti del presente PTPC.

6.1. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, “ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”.

Vengono designati i seguenti Responsabili:

- Responsabili della trasmissione (RT) sono tutti i singoli membri del Consiglio e/o la segretaria;
- Responsabile della pubblicazione (RP) è il consigliere Peter Niederfriniger.

Fermo restando il ruolo di coordinamento e controllo spettante al RPCT (v. punto 3), il RP provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito internet del CND nel rispetto termini previsti.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RP verifica la pubblicazione nel sito internet del CND delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

- l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32, della Legge 190/2012).

Il RP riferisce al RPCT circa eventuali criticità nel processo di pubblicazione.

I componenti del Consiglio e l'unica dipendente del CND garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

6.2. Compiti del Consiglio

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013:

- verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure di trasparenza;
- fissa gli obiettivi strategici della trasparenza;
- redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- in caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori;
- svolge il ruolo di organo sostitutivo nella procedura di accesso civico di cui al successivo punto 7.7.

6.3. Processo di attuazione della trasparenza

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale dei componenti/dipendenti del CND. Ogni destinatario del PTPC interno al CND è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo, anche attraverso segnalazioni e suggerimenti, secondo il metodo già sperimentato e descritto al punto 2.3.

Tutti i componenti del Consiglio e la segretaria, ciascuno per il settore di competenza, sono pertanto responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge. Essi sono gli interlocutori del RPCT e del RP sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

La trasparenza si attua attraverso:

- a) la trasmissione da parte dei RT delle informazioni da pubblicare, trasmissione che di regola avviene tramite e-mail al RP;
- b) la pubblicazione sul sito internet del CND, a cura del RP.

Il RP svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività del Consiglio e della segreteria attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro, ove costituiti.

6.4. La sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito internet istituzionale del CND è www.notai.bz.it.

All'interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati, le informazioni e i documenti che il CND è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati nell'Allegato -A- del D.Lgs. 33/2103, modificato dal D.Lgs. 97/2016.

6.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet www.notai.bz.it devono rispondere ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché della conformità ai documenti originali in possesso del CND.

6.6. Categorie dei dati da pubblicare, soggetti responsabili e termini della trasmissione

Si veda l'allegato “C” del presente PTPC.

6.7. Accesso civico

L'accesso civico, così come riformulato dal D.Lgs. 97/2016, consiste nel diritto di chiunque (senza necessità di dimostrare alcuna legittimazione):

- a) di richiedere al CND documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013);
- b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal CND, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013).

Il diritto di accesso civico è disciplinato dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliobolzano@notariato.it, all'attenzione del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”; nel messaggio devono

essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;

2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: consigliobolzano@notariato.it; nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

7. Modalità di aggiornamento del PTPC

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, l'aggiornamento del PTPC dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le modalità già sperimentate nella redazione del presente Piano (v. punto 2.3) come del PTPC 2016-2018.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito internet del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione, svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC. Con riferimento alla relazione sull'attività del 2016, si è provveduto alla pubblicazione il 10 gennaio 2017, ossia entro il termine indicato dall'ANAC.

8. Allegati al PTPC

*** Allegato "A"**

Mappatura dei processi del CND di Bolzano, con identificazione, valutazione e trattamento dei rischi (misure di prevenzione)

*** Allegato "B"**

Schede per il calcolo del livello del rischio

*** Allegato "C"**

Categorie dei dati da pubblicare, con indicazione dei soggetti responsabili e dei termini della trasmissione